



A Dep. B) al
N. 65253/62978
di Rep.

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE TURISTICA
PRO LOCO CASTEL SAN PIETRO TERME APS**

ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1. E' costituita, ai sensi della Legge Nazionale 6 Giugno 2016 n. 106 e del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117, un'Associazione di Promozione Sociale denominata "Associazione Turistica Pro Loco Castel San Pietro Terme APS", di seguito rinominata "Pro Loco APS", con sede nel Comune di Castel San Pietro Terme (BO), operante senza fini di lucro.

2. L'associazione ha attualmente sede legale in Piazza XX Settembre n. 3 e sede operativa in via Ugo Bassi n. 19 nell'ambito territoriale del Comune di Castel San Pietro Terme, provincia di Bologna.

3. L'eventuale trasferimento di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea Ordinaria.

L'associazione avrà durata compresa tra il giorno della sua legale costituzione e il giorno 31 (trentuno) dicembre 2119 (duemilacentodiciannove), e può essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea, ai sensi dell'art. 8 dello statuto.

ART. 2 - COSTITUZIONE E AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITÀ

1. La Pro Loco APS riunisce in associazione tutte le persone fisiche, enti, società, associazioni, (Soci) che intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, sportivo, storico, artistico del territorio del Comune di Castel San Pietro Terme e favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti ed ospiti.

2. La Pro Loco APS non ha finalità di lucro, inteso come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forma indiretta o differita, e i suoi Soci operano a favore della medesima con il concetto del volontariato, agendo con un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività di promozione ed utilità sociale.

3. La Pro Loco APS può sviluppare la sua attività attraverso molteplici iniziative come ad esempio l'edizione e la pubblicazione di varia natura, installazioni fisse o in movimento, con mezzi tradizionali od elettronici e la partecipazione o l'organizzazione (in Italia e all'estero) di eventi idonei al raggiungimento dell'oggetto sociale.

4. La Pro Loco APS può aderire all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) ed al Comitato Regionale delle Pro Loco dell'Emilia Romagna, nonché al Comitato Provinciale U.N.P.L.I. della provincia di Bologna nel rispetto dello Statuto e delle normative U.N.P.L.I..

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

1. La Pro Loco APS persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 3 lu-

glio 2017 n. 117 prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate alla promozione, valorizzazione e animazione turistica del territorio, finalità che intende perseguire attraverso le seguenti attività prevalenti:

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.

Tali attività di interesse generale potranno più specificatamente declinarsi nelle seguenti azioni:

a. svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico - monumentale, artistico, ambientale e religioso, attivando ogni possibile forma di collaborazione con Enti Pubblici e privati;

b. promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e privati, iniziative, convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, mercati, fiere enogastronomiche, sagre e manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, attività finalizzate alla formazione e allo svago dei minori, all'aggregazione giovanile e della terza età, attività del tempo libero, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, nonché altre iniziative che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti a Castel San Pietro Terme e la qualità della vita dei residenti;

c. stimolare e promuovere l'ospitalità, l'educazione turistica ecosostenibile e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;

d. stimolare, promuovere ed attuare attività tendenti a richiamare ospiti e visitatori per un incremento turistico nel territorio comunale;

e. proporre e sollecitare le varie Autorità competenti, anche ad assumere provvedimenti rivolti a migliorare l'offerta turistica di Castel San Pietro Terme attraverso la tutela, il recupero e la valorizzazione del suo patrimonio naturale, ambientale, paesaggistico, storico, culturale, folcloristico ed enogastronomico;

f. fornire agli ospiti e villeggianti assistenza con un piano dettagliato di informazioni turistiche;

g. promuovere e sviluppare la solidarietà ed il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio con proposte turistiche specifiche per i ragaz-

zi/e, adulti e per la terza età; progettazione, realizzazione e gestione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione ed allo svago dei minori, giovani ed anziani; iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione; organizzazione e gestione di spazi, circoli sociali; organizzazione di itinerari turistico - didattici per gruppi scolastici e non, con scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza di ciò che ci circonda.

2. Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con Enti pubblici e privati.

3. Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse anche attività diverse rispetto al precedente punto 1, se regolarmente deliberate dagli organi statutariamente competenti ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117.

ART. 4 - SOCI

1. I Soci della Pro Loco APS si distinguono in:

- a. Soci Ordinari;
- b. Soci Sostenitori;
- c. Soci Onorari.

2. Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente, il cui ammontare è stabilito dal Consiglio Direttivo. Possono essere iscritti come soci tutti i residenti nel territorio del Comune di Castel San Pietro Terme e altresì coloro che, pur non essendo residenti, per motivazioni varie sono interessati all'attività della Pro Loco APS.

3. Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

4. Sono Soci Onorari i Soci che vengono denominati tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita della Pro Loco APS.

5. Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.

ART. 5 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

1. I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale; i Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale, ma non esercitano il diritto di voto.

2. Tutti i Soci, ad eccezione dei Soci Onorari, purché maggiorenni al momento dell'assemblea, hanno diritto:

- a. di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco APS;
- b. di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco APS;
- c. di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti della Pro Loco APS.

Tutti i soci maggiorenni hanno il diritto:

- a. a ricevere la tessera della Pro Loco APS;
- b. a ricevere le eventuali pubblicazioni della Pro Loco APS;
- c. a frequentare i locali della Pro Loco APS;
- d. ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di: cene sociali, acquisto pubblicazioni, biglietti di ingresso a ma-

nifestazioni promosse e/o organizzate dalla Pro Loco APS, convenzioni con attività commerciali.

3. I Soci hanno l'obbligo di:

- a. rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro Loco APS;
- b. versare nei termini la quota associativa alla Pro Loco APS;
- c. non operare in concorrenza e/o contro l'attività della Pro Loco APS.

ART. 6 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. L'ammissione di un nuovo Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco APS, cui deve seguire il versamento della quota associativa annuale. L'eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato in forma scritta al richiedente che ha facoltà di presentare ricorso, entro 30 (trenta) giorni, al Consiglio Direttivo. Sull'eventuale ricorso si pronuncia l'Assemblea dei Soci.

2. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. L'esclusione di un Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco APS per dimissioni o per morosità o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti della Pro Loco APS o che ne contrastino l'attività. Eccezione l'esclusione per dimissioni o morosità, prima di procedere all'eventuale esclusione di un socio, allo stesso vanno contestati per iscritto gli addebiti mossi, consentendo facoltà di replica entro 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di convocare il socio interessato per un contraddittorio a una disamina degli addebiti. Nel caso di esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea dei Soci che sarà convocata, dopo la quale l'esclusione diventa operante con relativa annotazione nel libro dei soci.

ART. 7 - ORGANI

Sono organi della Pro loco APS:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) Il Revisore dei Conti;
- f) i Proviviri (facoltativo).

Sono organismi ausiliari della Pro Loco APS:

- a) il Vice Presidente;
- b) il Segretario;
- c) il Tesoriere;
- d) il Presidente Onorario.

L'Organo di Controllo citato al punto 1, verrà nominato qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117, richiamate all'art. 12 del presente statuto.

Il Revisore dei Conti citato al punto 1, verrà nominato qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117, richiamate all'art. 13 del presente statuto.

ART. 8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i Soci. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata. Alle Assemblee hanno diritto di voto i Soci che abbiano versato la quota associativa annuale, sia dell'anno precedente che dell'anno in corso entro il termine previsto con apposito regolamento e comunque prima della data di svolgimento di ogni Assemblea.

2. All'Assemblea prendono parte tutti i Soci (quelli ordinari e sostenitori debbono essere in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea).

3. Ai sensi dell'art. 24, comma 3, D.Lgs. n. 117 del 2017, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea, esclusivamente da associati.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall'associazione.

La delega può essere anche rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è stata conferita a una società, associazione o fondazione, ovvero altro ente collettivo o istituzione, questi possono intervenire a mezzo del legale rappresentante, ovvero subdelegare l'intervento, ma, in quest'ultimo caso, possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La stessa persona può rappresentare sino a un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

La rappresentanza non può essere conferita ai dipendenti, ai membri degli organi amministrativi e di controllo dell'associazione.

4. L'Assemblea ha il compito di indicare gli orientamenti per la realizzazione delle finalità sociali.

5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente della Pro Loco APS (o in sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di loro assenza, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea; allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro Loco APS.

6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente della Pro Loco APS, previa deliberazione del Consiglio Direttivo che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci (in regola con il versamento della quota dell'anno in corso e comunque prima della data di svolgimento dell'Assemblea) almeno otto giorni prima della data fissata mediante invio della convocazione per via telematica o consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta ordinaria o posta elettronica o con affissione dello stesso nella sede della Pro Loco APS, o anche all'Albo pretorio del Comune o nei punti esterni di maggiore visibilità o tramite pubblicazione elettronica sul sito internet della Pro Loco APS stessa.

7. L'Assemblea ordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno 24 (ventiquattro) ore dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. Gli astenuti non vengono conteggiati.

8. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, anche su richiesta sottoscritta da almeno 1/10 (un decimo) dei soci aventi diritto al voto o su richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.

9. L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il mese di aprile.

10. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente per deliberare eventuali modifiche al presente statuto o lo scioglimento della Pro Loco APS. L'Assemblea straordinaria può essere convocata anche su richiesta scritta di 1/10 (un decimo) dei Soci aventi diritto di voto, o su richiesta scritta della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.

11. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quinti degli Associati. La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci. Nella seconda eventuale convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

12. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convoca-

zione a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati per delega purché adottata all'unanimità.

13. Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

14. L'eventuale scioglimento della Pro Loco APS deve essere deliberato secondo le disposizioni di cui al successivo art.

19.

ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, con un minimo di 5 (cinque) fino ad un massimo di 25 (venticinque).

2. L'Assemblea, dopo avere fissato il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo con votazione segreta.

3. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti.

5. Il presidente del Consiglio Direttivo convoca il Consiglio Direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo si raduna anche fuori dal comune dove ha sede l'associazione, purché in uno dei paesi membri dell'Unione Europea, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominato, il revisore.

La convocazione è fatta almeno 8 (otto) giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento o, ancora, con affissione dello stesso nella sede della Pro Loco APS, o anche all'Albo pretorio del Comune o nei punti esterni di maggiore visibilità o tramite pubblicazione elettronica sul sito internet della Pro Loco APS stessa.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax o posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i

partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal vice presidente, ovvero dal consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età, o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

6. I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.

7. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più Soci da utilizzare per la surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei Soci, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

8. Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario. In questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dalla mancata approvazione del rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

9. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Pro Loco APS ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta.

10. Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività della Pro Loco APS che possono partecipare senza diritto di voto.

11. Dalle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso.

ART. 10 IL PRESIDENTE - IL VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente della Pro Loco APS è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto che dovrà avvenire entro 45 (quarantacinque) giorni dall'Assemblea di elezione delle cariche.
2. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno a scrutinio segreto.
3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato.
4. In caso di assenza del Presidente o di impedimento temporaneo, sarà sostituito dal Vice Presidente.
5. In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo il quale provvederà all'elezione del nuovo Presidente entro un termine di 45 (quarantacinque) giorni.
6. Il Presidente è il rappresentante legale della Pro loco APS ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio, ne convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile della Pro Loco APS.
7. Il Presidente può conferire deleghe per specifiche mansioni di sua competenza ad altri membri del Consiglio Direttivo o ad eventuali dipendenti e/o collaboratori della Pro Loco APS, la delega deve essere conferita in forma scritta e sottoscritta per accettazione dal delegato.
8. E' assistito dal Segretario.

ART. 11 - IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE

1. Il Consiglio Direttivo può nominare, su proposta del Presidente, un segretario e un tesoriere anche al di fuori dei suoi membri con votazione palese o, se richiesto, da un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo, segreta.
2. Il Segretario assiste il Presidente ed il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco APS, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici nonché della regolare tenuta dei libri sociali.
3. Il Tesoriere cura, insieme al Presidente, la tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco APS nonché i movimenti contabili della Pro Loco APS e le relative registrazioni.

ART. 12 - ORGANO DI CONTROLLO

1. Nei casi in cui la legge prevede la nomina obbligatoria dell'organo di controllo, la società nomina uno o più sindaci, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. n. 117 del 2017.
La nomina dell'organo di controllo è riservata all'assemblea.
2. Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci in occasione della nomina del collegio stesso.

3. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
4. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
5. Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.
6. Qualora nel corso del mandato uno o più di detti componenti dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo vi subentra il supplente che ha ricevuto il maggior numero di voti ovvero quello in possesso dei requisiti di Legge, o il sostituto se trattasi di Organo monocratico.
7. Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.
8. I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.
9. Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.
10. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del citato D.Lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8, del menzionato D.Lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo D.Lgs..
11. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
12. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2405, 2406, 2407 e 2408 cod. civ..
13. Si applica, altresì, in ogni caso, l'obbligo di tenuta

del libro di cui all'art. 2478, comma 1, n. 4), cod. civ..

14. Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 30, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 117 del 2017, l'associazione non avrà organo di controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dell'assemblea.

ART. 13 - IL REVISORE DEI CONTI

1. Salvo quanto previsto dall'articolo che precede, nei casi in cui la legge ne prevede la nomina obbligatoria, la revisione dei conti sull'associazione è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. n. 117 del 2017.

2. Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di 3 (tre) membri.

3. L'incarico è conferito dall'assemblea, la quale determina, altresì, il compenso per l'intera durata dell'incarico.

4. L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione della situazione patrimoniale relativa all'ultimo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

5. I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione dell'associazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile dell'associazione;

- si esprimono, con apposite relazioni da presentare all'assemblea, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;

- possono partecipare all'assemblea e alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 14 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri, scelti tra i soci della Pro Loco APS, eletti a votazione segreta dall'Assemblea dei Soci. Il collegio designa al suo interno il Presidente con votazione segreta.

2. I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra i soci, anche in relazione alle funzioni svolte nell'ambito dell'associazione.

3. I Probiviri durano in carica tre anni e non decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi sono rieleggibili.

4. Il Collegio dei Probiviri può segnalare controversie, che non è in grado di dirimere, al Collegio dei Comitato Regionale U.N.P.L.I., ai sensi delle norme dello Statuto Regionale U.N.P.L.I. o al collegio dei Probiviri del Comitato Provinciale U.N.P.L.I. di Bologna ai sensi delle norme dello statuto provinciale U.N.P.L.I. di Bologna.

5. Le decisioni dei Probiviri sono vincolanti per i soci.

ART. 15 - IL PRESIDENTE ONORARIO

1. Il Presidente Onorario può essere eletto dall'Assemblea

per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco APS e viene eletto con votazione segreta.

2. Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

ART. 16 - ENTRATE E SPESE - PATRIMONIO

Le risorse economiche con le quali la Pro Loco APS provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

- a. quote e contributi dei Soci;
- b. eredità, donazioni e legati;
- c. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- d. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f. proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g. erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
- h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni;
- i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- l. il patrimonio della Pro Loco APS è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso dell'associazione.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco APS devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

ART. 17 - PRESTAZIONI DEI SOCI

1. La Pro Loco APS si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

2. La Pro Loco APS può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale.

3. Per promuovere verso i cittadini la cultura della gratuità e del dono e favorire esperienze concrete della prati-

ca del volontariato, in occasione di manifestazioni o specifiche iniziative o progetti afferenti gli scopi statutari della Pro Loco APS, la stessa potrà, per quell'evento, attività o progetto, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alla Pro Loco APS stessa, purché debitamente assicurate. A tal fine verrà istituito uno specifico elenco dei volontari singoli che, pur non aderendo alla Pro Loco APS, intendano contribuire con la loro attività, in forma libera e gratuita, alla realizzazione di iniziative a carattere civico e solidaristico.

4. Tutte le cariche della Pro Loco APS sono gratuite.

5. Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco APS nell'ambito delle attività istituzionali.

ART. 18 - RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO

1. Il Consiglio Direttivo della Pro Loco APS deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci annualmente.

2. Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa o di competenza come previsto dalle norme vigenti in materia.

3. Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede della Pro Loco APS.

ART. 19 - SCIOGLIMENTO

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. In caso di mancato raggiungimento dei quorum di presenza in prima convocazione, si procede a una seconda convocazione. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza assoluta.

2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme eventualmente residue, sentito l'organismo di controllo previsto dalla normativa vigente al momento dello scioglimento e salvo destinazione imposta dalla legge, saranno devolute con espresso vincolo di destinazione a fini di utilità sociale in favore di Enti del Terzo Settore con finalità analoghe alla Pro Loco APS.

3. I beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente di Enti pubblici, sentito l'organismo di controllo previsto dalla normativa vigente al momento dello scioglimento e salvo destinazione imposta dalla legge, saranno devoluti al Comune nel cui territorio la Pro Loco APS ha sede con vincolo di destinazione a fini di utilità sociale.

ART. 20 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina di un conciliatore.

2. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, da U.N.P.L.I. Comitato Regionale Emilia Romagna.

3. La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

4. In caso di comprovate difficoltà, l'Assemblea della Pro Loco APS, convocata in forma straordinaria, può richiedere ad U.N.P.L.I. Comitato Regionale Emilia Romagna il commissariamento.

ART. 21 - NORME FINALI

1. L'atto costitutivo, lo statuto, le eventuali modifiche, l'atto di scioglimento, le risultanze contabili e la relazione annuale sulla attività, approvati dalla Assemblea, vanno inviati agli organi competenti per legge, nei termini previsti.

2. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle specifiche leggi di settore.